

ASSOCIAZIONE BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato

PREMESSA

Di seguito si riporta un estratto del contenuto di talune clausole dello Statuto (lo “**Statuto**”) dell’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Banca Lombarda e Piemontese” (l’“**Associazione**”), con sede in Brescia, costituita a tempo indeterminato in data 28 maggio 2007, aggiornato, rispetto all’estratto dello Statuto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 23 gennaio 2010, alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dell’Associazione in data 19 gennaio 2012.

All’Associazione aderiscono, alla data odierna, n. 379 azionisti di UBI Banca S.c.p.A. (“**UBI Banca**”), titolari complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI Banca pari all’11,413%.

Con riferimento allo Statuto, nonostante lo stesso non sia qualificabile, nel suo complesso, quale patto parasociale, gli associati hanno concordato – in ragione della possibile rilevanza di alcune sue clausole ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – di provvedere comunque all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata in relazione a tali clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima. Le modifiche ed integrazioni rispetto all’estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 23 gennaio 2010 sono evidenziate di seguito in carattere corsivo-sottolineato.

1. SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di preservare e valorizzare, nell’ambito della fusione tra Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“**BLP**”) e Banche Popolari Unite S.c.p.A. (“**BPU**”), efficace a decorrere dal 1° aprile 2007, quei fondamenti di sviluppo sociale, di economicità, di creazione di valore dell’impresa, di tutela degli interessi di tutti gli azionisti, di solidarietà e di pieno rispetto dei dipendenti e della clientela che hanno contraddistinto, nella chiara ripartizione, all’interno della nuova capogruppo UBI Banca e del gruppo ad essa facente capo (“**Gruppo UBI**”), di ruoli, competenze e funzioni, l’esperienza storica di BLP e delle sue principali componenti (Credito Agrario Bresciano, Banca San Paolo di Brescia, Banca Regionale Europea): storia che riflette i tradizionali valori che hanno legato tra loro persone, famiglie ed Enti storicamente impegnati nella tutela e promozione del tessuto sociale, produttivo e imprenditoriale dei territori dell’Italia del Nord in cui si è articolata la presenza di BLP. L’Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo di UBI Banca e delle società dalla stessa controllate, affinché nel quadro peculiare di una Banca Popolare si conservino i caratteri tipici di un’impresa orientata ad assicurare il sostegno allo sviluppo socio economico delle aree d’originario radicamento di BLP, la crescita di valore dell’investimento dei soci e la sua remunerazione, favorendo quindi la convivenza dei valori e dell’identità sia di BLP sia di BPU.

In particolare, al fine del perseguimento degli scopi di cui sopra, l’Associazione si propone, di: i) garantire la stabilità degli assetti azionari nell’ambito di UBI Banca; ii) prevedere un sistema di governance volto ad assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, continuità e stabilità nella gestione di UBI Banca ed una adeguata, paritaria presenza nell’ambito degli organi direttivi della stessa UBI Banca della componente di derivazione BLP espressa dall’Associazione.

2. ASSOCIATI E CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Hanno diritto di essere ammessi all’Associazione senz’uopo di alcuna delibera di ammissione tutti coloro che ne facciano richiesta essendo, o essendo stati, alla data del 13 novembre 2006, partecipanti al “Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese”.

Possono inoltre essere ammessi a far parte dell’Associazione i soggetti che, non trovandosi nelle situazioni di cui al precedente capoverso, siano soci di UBI Banca, e precisamente: (i) previa delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri, le associazioni anche non riconosciute che riuniscano a loro volta – fra gli altri – soci di UBI Banca; (ii) previa delibera di ammissione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella domanda di adesione un numero di azioni UBI Banca non superiore a 500, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 500; (iii) previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo dell’Associazione approvata dalla maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca compreso tra 501 e 100.000, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo tale che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 100.000; (iv) previa delibera dell’Assemblea dell’Associazione adottata con le maggioranze richiamate al successivo paragrafo 4 del presente estratto, i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca superiore a 100.000.

3. PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI RIFERIMENTO AI FINI DEL VOTO IN ASSEMBLEA

Le partecipazioni azionarie di riferimento ai fini della costituzione dell’Assemblea degli associati, del voto dei singoli associati e del calcolo delle maggioranze in Assemblea, sono quelle indicate e documentate dagli associati nella domanda di adesione.

4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E COMPETENZE

Organi dell’Associazione sono, tra gli altri, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli associati: (i) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei due segretari dell’Associazione; (ii) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nel rispetto dello scopo di cui sopra; (iii) delibera sulle modifiche allo Statuto; (iv) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; (v) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; (vi) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione qualora ciò sia consentito dalla legge; (vii) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e (viii) assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dallo Statuto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, che rappresentino almeno il 50% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati, che rappresentino almeno il 35% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In terza convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un dodicesimo degli associati, che rappresentino almeno il 15% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento.

Le deliberazioni dell’Assemblea, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, si intendono approvate, in prima convocazione se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un sesto più uno degli associati che rappresentino almeno il 26% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento; in seconda convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un dodicesimo più uno degli associati, che rappresentino almeno il 18% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento; infine, in terza convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un ventiquattresimo più uno degli associati, che rappresentino almeno l’8% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento.

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 membri eletti, previa determinazione del loro numero da parte dell’Assemblea tra gli associati per la durata di 4 anni.

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene come segue: 4 membri sono nominati direttamente dai primi 4 associati per entità di partecipazione di riferimento, quale rilevata al momento della scadenza di ciascun mandato del Consiglio Direttivo, ciascuno dei quali ha diritto ad esprimere 1 componente. I restanti membri del Consiglio Direttivo sono eletti con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste.

Fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto preveda specificamente quorum costitutivi o deliberativi qualificati, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre, in merito alle indicazioni da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca nel rispetto dei principi enunciati nell’ambito dello scopo dell’Associazione, come sopra specificato, il Consiglio Direttivo provvede alla contestuale determinazione di tutte le indicazioni che occorre esprimere al tempo della deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Qualora non sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente capoverso:

- e occorra esprimere indicazioni circa la designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e, nel suo seno, dei membri del Comitato Nomine, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza la designazione di un membro del Consiglio di Sorveglianza; i membri del Comitato Nomine saranno indicati dal Consiglio Direttivo per la loro designazione in base al criterio proporzionale riferito ai voti ottenuti dalle singole liste;
- e occorra esprimere l’indicazione al Comitato Nomine circa la designazione dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza l’indicazione di un membro del Consiglio di Gestione a condizione che ottenga almeno un terzo dei voti validamente espressi.

Le persone da indicarsi quali membri del Comitato Nomine di UBI Banca dovranno essere membri dell’Associazione; nel caso l’associato sia una società, tale persona sarà il rappresentante; nel caso l’associato sia ente morale, tale persona sarà un procuratore nominato dall’organo amministrativo dell’ente ed in ordine al quale il Consiglio Direttivo formuli il proprio gradimento da esprimere con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri. I membri dell’Associazione che siederanno nel Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca saranno a loro volta tenuti a votare, in seno a tale organo, nell’osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari di UBI Banca.

L’indicazione delle persone che saranno chiamate a ricoprire, con la designazione del Comitato Nomine, le cariche sociali apicali in UBI Banca dovrà essere approvata con la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Con la medesima maggioranza dovrà altresì pronunciarsi il Consiglio Direttivo al fine di fornire indicazioni ai membri del Comitato Nomine di UBI Banca in ordine al parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza dovrà esprimere per quanto attiene alle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco delle società controllate da UBI Banca ed elencate all’art. 36, comma secondo, lett. b), dello statuto sociale di UBI Banca.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE

Le Azioni di UBI Banca detenute da associati, ma non indicate dagli stessi come partecipazioni azionarie di riferimento, sono liberamente trasferibili.

Sono altresì liberamente trasferibili le azioni di UBI Banca indicate da ciascun associato come partecipazione azionaria di riferimento nella misura massima di 5.000 azioni di UBI Banca, a prescindere dall’ammontare complessivo di tale partecipazione azionaria di riferimento. Qualora il trasferimento avvenga in più tranches o attraverso differenti operazioni, detta misura massima deve intendersi riferita all’arco temporale di un triennio. Oltre tale soglia le Azioni di UBI Banca da ciascun associato indicate come partecipazione azionaria di riferimento sono trasferibili senza alcuna formalità ai seguenti soggetti, anche se non associati (e che dichiarino preventivamente di aderire all’Associazione):

- coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il terzo grado, affini in linea retta dell’associato cedente;
- società controllate dall’associato cedente e società controllate a loro volta da tali società (per la definizione della nozione di controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, si rinvia all’art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.; il controllo nella forma dell’influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall’art. 23, 2° comma, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385) nonché la società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta dai soggetti di cui alla precedente lettera a); nel caso di cessione del controllo della società controllata, le Azioni di UBI Banca dovranno essere tempestivamente ritrasferite all’originario associato;
- enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente.

Inoltre, fermo restando quanto sopra previsto in relazione alla soglia massima di 5.000 azioni di UBI Banca, indipendente dall’entità della partecipazione azionaria di riferimento, ciascun associato può alienare a chiunque senza alcuna formalità, anche in più tranches, azioni nell’arco di un triennio, nella misura massima di seguito indicata in rapporto all’entità della rispettiva partecipazione azionaria di riferimento:

- per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 100.000 di Azioni di UBI Banca: 10% di detta partecipazione;
- per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:
 - 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;
 - 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca;
- per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:
 - 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;
 - 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca ma non superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca;
 - 0,50% per la quota di detta partecipazione eccedente 1.000.000 di Azioni di UBI Banca.

Al di fuori dei casi contemplati dai precedenti capoversi, nel caso in cui un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ad un determinato acquirente, che abbia dichiarato di aderire all’Associazione e abbia sottoscritto domanda in tal senso, l’associato dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, corredata della suddetta domanda, e il trasferimento sarà sottoposto:

- al gradimento del Consiglio Direttivo da esprimersi con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca;
- al gradimento dell’Assemblea da esprimersi con la maggioranza di almeno un sesto degli Associati che rappresentino almeno il 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca.

Qualora il gradimento sia concesso, il trasferimento potrà aver luogo e l’acquirente assumerà la qualità di associato. Qualora il gradimento non sia stato concesso, ovvero un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi, Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ma non indichi un acquirente determinato ovvero indichi un acquirente che non abbia sottoscritto domanda di ammissione all’Associazione non intendendo aderire alla medesima, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, indicando le condizioni alle quali egli intende alienare le azioni; il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo si attiveranno per ricercare un acquirente che intenda aderire all’Associazione. Nel caso in cui la ricerca abbia dato esito positivo e

- il Consiglio Direttivo abbia espresso il gradimento all’ammissione dell’acquirente con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri, nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca, ovvero
- l’Assemblea abbia espresso il gradimento con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca,

l’associato interessato sarà tenuto ad alienare al soggetto individuato dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo secondo quanto precede.

Nel caso in cui l’esito positivo della ricerca e la positiva deliberazione di gradimento del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea non si verificino entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione dell’associato al Presidente del Consiglio Direttivo, l’associato sarà libero di procedere all’alienazione, alle condizioni comunicate al Presidente, a qualsiasi soggetto.